

STATUTO DELLA SOCIETA' CIVILE DELLO SFERISTERIO

Premessa

In data 22/6/1985 con rogito Notaio Claudio Alessandrini Calisti registrato a Macerata il 21/8/1985 al N° 03911 sottoscritto dal Sindaco di Macerata Avv. Carlo Cingolani e dal Presidente della Società Civile dello Sferisterio Cav. Dino Perugini, la Società Civile dello Sferisterio cedeva gratuitamente al Comune di Macerata il complesso immobiliare dello Sferisterio.

Tale donazione, avvenuta a seguito di voto unanime del Consiglio Comunale di Macerata e dell' Assemblea generale straordinaria della Società, ha voluto rappresentare un atto di coerenza con la gloriosa storia del sodalizio e con la generosità dei consorti fondatori in modo che lo Sferisterio continui a svolgere anche in futuro la propria insostituibile funzione a servizio e a ornamento della Città di Macerata.

A seguito di tale evento e di disposizioni legislative sopravvenute si sono rese necessarie le conseguenti modifiche allo Statuto della Società, i cui soci anche nella nuova situazione determinatasi intendono proseguire, con nuove metodiche, nell'impegno civico, morale e culturale delineato dai cento consorti con l'atto costitutivo della Società Civile dello Sferisterio sottoscritto il 30 Agosto 1819.

ooo

Art. 1

(Sede)

La Società Civile dello Sferisterio ha la propria sede in Macerata presso i locali dello Sferisterio allo scopo destinati dal Comune di Macerata.

Art. 2

(Scopi sociali)

Lo scopo della Società è quello di promuovere l'arte e la cultura mediante spettacoli pubblici, sportivi, equestri, drammatici, mostre d'arte, concerti, conferenze ed altre forme di intrattenimento a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

La Società è apartitica non ha fini di lucro e la base fondamentale della attività associativa è il volontariato. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Art3

(Rendite sociali)

Le rendite annuali sono costituite:

- a) da quanto corrisposto dal Comune di Macerata giusto quanto previsto dall'atto Notaio Alessandrini Calisti di Macerata registrato a Macerata il 21/811985 al N° 03911
- b) dagli utili derivati dagli spettacoli e manifestazioni eventualmente organizzati in Arena o altrove dalla Società;
- c) da contributi, lasciti e donazioni di Enti e privati;
- d) dai crediti residuali, dagli interessi sui depositi, dai proventi di gestione, da ogni altro provento comunque conseguito.
- e) da altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Società per il perseguimento o il supporto della attività istituzionale.

Art. 4

(Soci)

La qualità di socio risulta dalla iscrizione nell'apposito elenco depositato presso la sede della Società e si acquista esclusivamente per successione.

In caso di decesso del socio gli succede l'erede generale o, in caso di più eredi, quello designato dai coeredi. La dichiarazione relativa sarà fatta con atto scritto da trasmettere al

Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata A.R. ma l'efficacia della successione nella qualità di socio è subordinata alla approvazione con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 5

(Perdita della qualifica di socio)

Il socio viene dichiarato decaduto dalla qualifica nei seguenti casi:

- a) per dimissioni;
- b) per sentenza definitiva di condanna per delitti contro lo Stato;
- c) per sentenza definitiva di condanna per reati non colposi di particolare gravità e ritenuti incompatibili con l'appartenenza alla Società.

La decisione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

(Ammissione alla Società)

Nessuno può essere ammesso a far parte della Società senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed esclusivamente per il motivo di cui al precedente art. 4.

Contro la deliberazione di diniego l'interessato può proporre ricorso scritto all'Assemblea Generale dei Soci entro venti giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

Con le stesse modalità il socio può proporre ricorsi contro la delibera di esclusione dalla Società nei casi previsti dall'art. 5.

In tali ipotesi la questione viene portata al primo punto dell'ordine del giorno alla prima Assemblea generale successiva alla deliberazione impugnata.

La decisione dell'Assemblea è definitiva.

Art. 7

(Voto e rappresentanza)

Ogni socio avrà nelle Assemblee generali un solo voto ma può farsi rappresentare da altro socio con mandato speciale scritto e relativo diritto di voto. A ciascun socio non potranno essere conferite più di due deleghe.

Art. 8

(Domiciliazione del socio)

Tutti i soci debbono far conoscere con dichiarazione scritta il loro domicilio o residenza a cui possono essere notificati gli avvisi, le comunicazioni ed anche la notificazione di atti giudiziali o stragiudiziali. In difetto di tale dichiarazione i detti avvisi, partecipazioni e notificazioni verranno fatte presso la Segreteria del Comune di Macerata.

Art. 9

(Organi societari)

Sono organi della Società:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 10

(presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e presiede le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

È eletto dal l'Assemblea Generale dei Soci unitamente al Vice-Presidente, al Segretario-Economista e ai componenti del Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Economista e i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti elettivi.

Il Presidente cura l'andamento amministrativo della Società provvedendo alla sottoscrizione degli atti e contratti relativi.

In caso di eccezionale urgenza potrà, nell'interesse della Società, promuovere i procedimenti sommari indicati nel Libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile o resistere negli stessi se promossi da altri. Il provvedimento del Presidente dovrà essere sottoposto a ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso o decadenza dalla qualifica di socio del Presidente tutti i relativi poteri saranno esercitati dal Vice-Presidente fino alla naturale scadenza del mandato e il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti il sostituto dello stesso che resterà in carica fino alla fine del mandato.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso o decadenza dalla qualifica di socio del Vice-Presidente il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi componenti il nuovo Vice-Presidente che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Nello stesso modo si procederà in caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso o decadenza del Segretario-Economo.

In tutti i casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì a nominare per cooptazione un componente del Consiglio stesso secondo quanto previsto dall' art. 12 del presente statuto.

Art. II

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente che lo presiede;
- dal Vice-Presidente;
- dal Segretario-Economo;

- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Macerata o da persona da lui incaricata che vi partecipa di diritto;
- da quattro membri a ciascuno dei quali sarà affidato l'incarico per determinati settori di attività.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale appositamente convocata, resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'elezione avviene a mezzo di liste contenenti l'indicazione delle cariche, dei nominativi proposti per le stesse e la sottoscrizione per accettazione da parte dei candidati.

Tali liste dovranno essere fatte pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Il Segretario-Economo curerà l'aggiornamento dell'elenco dei soci, il libro dei verbali delle sedute consiliari e assembleari, i libri contabili, anche ai fini fiscali, conserverà gli atti d'archivio della Società e sottoscriverà i mandati assieme al Presidente.

Art. 12

(Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione)

In caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso o decadenza dalla qualifica di socio di uno dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione il Consiglio coopterà un socio che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 13

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera le proposte da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- b) predispose il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i documenti allegati da sottoporre all' Assemblea;
- c) delibera lo storno da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio;
- d) delibera i contratti;
- e) delibera in materia di liti attive e passive;
- f) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- g) nomina il personale e ne regola l'attività;
- h) esercita ogni altra funzione non demandata ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione coopera con il Presidente alla gestione del patrimonio sociale e alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli.

Affida ad un Istituto di Credito locale il disbrigo dei servizi di cassa della Società per mezzo di ordinativi di pagamento e mandati di incasso sottoscritti dal Presidente e dal Segretario-Economo.

Art. 14

(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono convocate dal Presidente in via ordinaria ogni sei mesi e in via straordinaria ogni volta che lo riterrà opportuno.

Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri eletti vi, compreso il Presidente o il Vice-Presidente.

Le decisioni si intendono validamente assunte quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche su richiesta di almeno due componenti dello stesso. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione e la riunione dovrà tenersi non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta.

Art. 15

(Esibizione atti sociali)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà esibire al socio che ne faccia richiesta il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

La esibizione dovrà essere effettuata almeno il settimo giorno precedente l'Assemblea.

Art. 16

(Formazione elenco soci)

Qualora un socio ne faccia richiesta scritta il Consiglio di Amministrazione provvederà ad inviargli comunicazione della formazione dell'elenco dei soci.

Avverso tali atti il socio potrà proporre ricorso all'Assemblea con atto da notificarsi al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.

L'argomento sarà discusso alla prima riunione dell'Assemblea Generale.

Art. 17

(Assemblea Generale dei Soci)

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il rendiconto economico finanziario della Società, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare sulla situazione economico finanziaria della Società stessa, con separata indicazione dell'attività

commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale e a sostegno di quest'ultima, ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo dall'Assemblea e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

È altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che lo riterrà opportuno ovvero su delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente su richiesta motivata da parte di almeno dieci soci. In tal caso la riunione dell'Assemblea dovrà aver luogo non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è infine convocata alla scadenza degli organi sociali per la rielezione degli stessi.

Art. 18

(Procedure assembleari)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario-Economo del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da altro componente indicato dal Consiglio.

La lettera di convocazione contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo delle convocazioni dovrà essere inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti più della metà dei soci. È valida con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione che dovrà tenersi un'ora dopo la prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese salvo il caso di nomine di persone e di elezioni degli organi sociali che avvengono a scrutinio segreto.

Le decisioni si intendono validamente assunte quando riportano la maggioranza dei voti dei soci presenti e di quelli deleganti.

Art. 19

(Compiti dell' Assemblea Generale e modalità elettorali)

- a) elegge in seduta ordinaria il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Economo e i quattro componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva in seduta ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno a norma del presente Statuto.

Per le elezioni di cui al punto a) sarà consegnata ai soci presenti una scheda ciascuno, oltre quelle relative alle eventuali deleghe, contenente le liste pervenute alla Società nel termine e con le modalità di cui all'art. 11.

Risulteranno eletti tutti i soci indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 20

(Gratuità delle cariche)

Per le cariche e gli incarichi previsti nel presente Statuto non può essere corrisposto alcun compenso.

Alle cariche sociali possono essere eletti solamente i soci risultanti dall'apposito elenco.

Art. 21

(Scioglimento della Società)

e)

i

Lo scioglimento della Società civile dello Sferisterio può essere deliberato dall' Assemblea dei Soci ma è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Società salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

o o o o o

Il presente Statuto è stato letto, discusso e approvato articolo per articolo e nel suo complesso dalla Assemblea Generale Straordinaria dei Soci tenutasi in Macerata il giorno

Il Presidente

Dino Perugini

